



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 67 del 22/07/2020

OGGETTO: RIMODULAZIONE SCADENZA TARI 2020 NON DOMESTICHE.

L'anno **duemilavent**i addì **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

FALORNI ALESSIO	SINDACO	Presente
CENTI CLAUDIA	VICE SINDACO	Presente
TAFI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
BRUCHI SIMONE	ASSESSORE	Presente
GIANNI' FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
ONNIS ALESSIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. FALORNI ALESSIO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SPATARELLA FULVIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Deliberazione n. 67 del 22/07/2020

OGGETTO: RIMODULAZIONE SCADENZE TARI 2020 NON DOMESTICHE

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che con l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 è istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI).

Considerato che il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/09/2014 e successivamente modificato con delibere C.C n. 37 del 16/07/2015, n. 35 del 28/04/2016, n. 27 del 30/03/2017, n. 17 del 29/03/2018.

Considerato che le tariffe dell'anno 2019 sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2019.

Richiamato l'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 ove è previsto che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato il D.M. Interno del 13/12/2019 che ha differito al 31 Marzo 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2020-2022 degli enti locali;

Richiamato il D.M. Interno del 28/02/2020 che ha differito al 30 Aprile 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2020-2022 degli enti locali;

Richiamato il DL n. 18/2020, art. 107, riferito alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica Covid 19, che ha differito al 31 Luglio 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2020-2022 degli enti locali;

Vista la comunicazione di ARERA in data 24/03/2020 che prende atto che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;

Visto il comma 5 del richiamato articolo 107 che ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere*

dal 2021".

Preso atto, altresì, che l'articolo 13, comma 13 bis e 15, del DL 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali debbono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Richiamato l'articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 109 del D.L. n. 18/2020 che stabilisce che gli enti locali, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza COVID-19;

Visto l'art. 181 del D.L. 34/2020 (Decreto rilancio);

Considerato che con Delibera della Giunta comunale n. 55 del 10/06/2020 è stato approvato l'abbattimento del 10% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e che l'Amministrazione si era riservata di ampliare tale abbattimento;

Considerato che con Delibera della Giunta comunale n. 57 del 24/06/2020 è stato approvato l'abbattimento del 25% della tariffa per le utenze non domestiche e l'estensione dell'abbattimento del 10% su tutta la tariffa per le utenze domestiche;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/05/2020, sono state approvate le variazioni di bilancio riguardanti, fra le altre, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato, a ristoro delle seguenti entrate:

- TARI 2020, in particolare abbattimento del 25% della tariffa per le utenze NON domestiche;
- TARI 2020, abbattimento del 10% della tariffa per le utenze domestiche;

Ritenuto dover provvedere alla rimodulazione delle scadenze delle previste 3 rate TARI anno 2020:

- 15 settembre 2020 per la quota dovuta del 33%,
- 31 ottobre 2020 per la quota dovuta del 33%
- 02 dicembre 2020 per il conguaglio;

Visto, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore 1 che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore 1 che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge

d e l i b e r a

- 1 Di rimodulare le scadenze delle 3 rate TARI per le utenze non domestiche anno 2020 nel modo seguente:

- 1° acconto TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE, abbattimento del 25% della tariffa scadenza 15 Settembre 2020;
 - 2° acconto TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE, abbattimento del 25% della tariffa scadenza 31 Ottobre 2020;
 - SALDO calcolato a conguaglio TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE, abbattimento del 25% della tariffa scadenza 2 dicembre 2020;
- 2 Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'articolo 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, secondo le modalità previste dal decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e dall'articolo 13, comma 5, del DL 201/2011 convertito in legge 211/2011;
 - 3 Di allegare il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* approvato con Dlgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che si uniscono al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
 - 6 Di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

LA GIUNTA COMUNALE

In ragione dell'urgenza

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”* – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni

CITTÀ DI
CASTELFIORENTINO



Comune di Castelfiorentino

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
FALORNI ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPATARELLA FULVIO